

**TITOLO XXX**  
**Trattamento economico**

**Articolo 117**  
**NORMALE RETRIBUZIONE**

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lettere a), b), c) e d), nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo di legge.

- a. Paga base tabellare conglobata di cui agli articoli 120, 122 e art. 7 bis del presente contratto.
- b. Eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 116 del presente contratto.
- c. Eventuali assegni "ad personam".
- d. Eventuali Superminimi.

La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 (quattordici) mensilità

**Articolo 118**  
**RETRIBUZIONE MENSILE**

Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare dal libro unico del lavoro nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e/o supplementare e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.

**Articolo 119**  
**FRAZIONAMENTO DELLA RETRIBUZIONE**

La quota giornaliera della retribuzione ed il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei), fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 102.

La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 170 (centosettanta).

Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese (inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese o assenza non retribuita), si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (ventiseiesimi) corrispondente alle presenze effettive.

Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.

**Articolo 120**  
**CONGLOBAMENTO INDENNITA' DI CONTINGENZA ED ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE**

Con riferimento a quanto definito in materia dai CCNL (Consilp – Confprofessioni e Cipa) del 10/12/92 e 19/12/96, dal CCNL (Confedertecnica) del 14 Maggio 1996 e dal CCNL del 2006 ; le parti riconfermano, anche per effetto del presente contratto, che la retribuzione minima tabellare congloberà anche quanto maturato a titolo di indennità di contingenza fino alla data del 1° Maggio 1992, comprensiva dell'elemento distinto della retribuzione derivante all'Accordo Interconfederale del 31 Luglio 1992.

Al riguardo e per opportunità, vengono di seguito riportati, per ogni livello della classificazione, i valori

economici relativi all'operazione di conglobamento:

LIVELLO	Indennità di contingenza al 1° Maggio 1992	Elemento distinto della retribuzione	Totale del valore economico conglobato
QUADRI	452,48	10,33	462,81
1°	452,48	10,33	462,81
2°	445,63	10,33	455,96
3° Super	441,80	10,33	452,13
3°	441,80	10,33	452,13
4° Super	439,73	10,33	450,06
4°	439,73	10,33	450,06
5°	437,17	10,33	447,50

Conseguentemente agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale di cui all'articolo 72 del presente contratto corrisponde una paga base tabellare conglobata nelle misure mensili indicate nel successivo articolo 122.

#### **Articolo 121**

##### **AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI**

A. Le parti, per la vigenza del presente contratto, riconoscono un aumento salariale non assorbibile come risulta dai seguenti importi:

Quadri (ex 1s)	<b>€ 123,50</b>
1	<b>€ 109,31</b>
2	<b>€ 95,20</b>
3s	<b>€ 88,31</b>
3	<b>€ 87,50</b>
4s	<b>€ 84,87</b>
4	<b>€ 84,22</b>
5	<b>€ 76,13</b>

#### **Articolo 122**

##### **MINIMI TABELLARI**

Tabella retributiva unica Studi Professionali

Con aumento in vigore dall'**1.10.2010**

<b>Tabella retributiva unica Studi Professionali</b>	<b>Confedertecnica</b>
--	------------------------

Livelli	Minimo tabellare in vigore all' 30/09/2010	Aumento dell'1/10/2010	Minimo tabellare in vigore dall'1/10/2010	Elemento Nazionale Allineamento contrattuale (*)	Minimo + elemento nazionale allineamento contrattuale dall' 1/5/2008
Quadri (ex 1S Confedertecnica)	€ 1.889,83	€ 14,12	€ 1.903,95		
1	€ 1.672,36	€ 12,49	€ 1.684,85	42,35	€ 1.727,20
2	€ 1.456,69	€ 10,88	€ 1.467,57	102,53	€ 1.570,10
3s	€ 1.351,14	€ 10,09	€ 1.361,23	110,40	€ 1.471,63
3	€ 1.338,87	€ 10,00	€ 1.348,87		
4s	€ 1.298,32	€ 9,70	€ 1.308,02		
4	€ 1.249,42	€ 9,62	€ 1.259,04		
5	€ 1.165,03	€ 8,70	€ 1.173,73		

Con aumento in vigore dall'1.04.2011

Tabella retributiva unica Studi Professionali				Confedertecnica	
Livelli	Minimo tabellare in vigore dall' 31/03/2011	Aumento dell'1/04/2011	Minimo tabellare in vigore dall'1/04/2011	Elemento Nazionale Allineamento contrattuale (*)	Minimo + elemento nazionale allineamento contrattuale dall' 1/5/2008
Quadri (ex 1S Confedertecnica)	€ 1.903,95	€ 21,17	€ 1.925,12		
1	€ 1.684,85	€ 18,74	€ 1.703,59	42,35	€ 1.745,94
2	€ 1.467,57	€ 16,32	€ 1.483,89	102,53	€ 1.586,42
3s	€ 1.361,23	€ 15,14	€ 1.376,37	110,40	€ 1.486,77
3	€ 1.348,87	€ 15,00	€ 1.363,87		
4s	€ 1.308,02	€ 14,55	€ 1.322,57		
4	€ 1.259,04	€ 14,44	€ 1.273,48		
5	€ 1.173,73	€ 13,05	€ 1.186,78		

**Nota a Verbale**

Vista la decorrenza economica dal 01 ottobre 2010 le parti stabiliscono che gli arretrati retributivi dovuti saranno corrisposti ai lavoratori in forza al 01 ottobre 2011 in due rate nei seguenti periodi di paga:

- prima rata: con il periodo di paga del mese di novembre 2011 verrà erogato il 60% degli arretrati delle mensilità precedenti.
- seconda rata: con il periodo di paga del mese di febbraio 2012 verrà erogato il rimanente 40%;

Gli arretrati saranno calcolati assumendo come esclusivo riferimento la normale retribuzione mensile di cui all'art. 117 del presente CCNL.

Con aumento in vigore dall'1.10.2011

Tabella retributiva unica Studi Professionali				Confedertecnica	
Livelli	Minimo tabellare in vigore dall' 30/09/2011	Aumento dell'1/10/2011	Minimo tabellare in vigore dall'1/10/2011	Elemento Nazionale Allineamento contrattuale (*)	Minimo + elemento nazionale allineamento contrattuale dall' 1/5/2008
Quadri (ex 1S Confedertecnica)	€ 1.925,12	€ 21,17	€ 1.946,29		
1	€ 1.703,59	€ 18,74	€ 1.722,33	42,35	€ 1.764,68
2	€ 1.483,89	€ 16,32	€ 1.500,21	102,53	€ 1.602,74
3s	€ 1.376,37	€ 15,14	€ 1.391,51	110,40	€ 1.501,91
3	€ 1.363,87	€ 15,00	€ 1.378,87		
4s	€ 1.322,57	€ 14,55	€ 1.337,12		
4	€ 1.273,48	€ 14,44	€ 1.287,92		
5	€ 1.186,78	€ 13,05	€ 1.199,83		

Con aumento in vigore dall'1.04.2012

Tabella retributiva unica Studi Professionali				Confedertecnica	
Livelli	Minimo tabellare in vigore dall' 31/03/2012	Aumento dell'1/04/2012	Minimo tabellare in vigore dall'1/04/2012	Elemento Nazionale Allineamento contrattuale (*)	Minimo + elemento nazionale allineamento contrattuale dall' 1/5/2008
Quadri (ex 1S Confedertecnica)	€ 1.946,29	€ 21,17	€ 1.967,46		

1	€ 1.722,33	€ 18,74	€ 1.741,07	42,35	€ 1.783,42
2	€ 1.500,21	€ 16,32	€ 1.516,53	102,53	€ 1.619,06
3s	€ 1.391,51	€ 15,14	€ 1.406,65	110,40	€ 1.517,05
3	€ 1.378,87	€ 15,00	€ 1.393,87		
4s	€ 1.337,12	€ 14,55	€ 1.351,67		
4	€ 1.287,92	€ 14,44	€ 1.302,36		
5	€ 1.199,83	€ 13,05	€ 1.212,88		

Con aumento in vigore dall'1.10.2012

Tabella retributiva unica Studi Professionali				Confedertecnica	
Livelli	Minimo tabellare in vigore dall' 30/09/2012	Aumento dell'1/10/2012	Minimo tabellare in vigore dall'1/10/2012	Elemento Nazionale Allineamento contrattuale (*)	Minimo + elemento nazionale allineamento contrattuale dall' 1/5/2008
Quadri (ex 1S Confedertecnica)	€ 1.967,46	€ 21,17	€ 1.988,63		
1	€ 1.741,07	€ 18,74	€ 1.759,81	42,35	€ 1.802,16
2	€ 1.516,53	€ 16,32	€ 1.532,85	102,53	€ 1.635,38
3s	€ 1.406,65	€ 15,14	€ 1.421,79	110,40	€ 1.532,19
3	€ 1.393,87	€ 15,00	€ 1.408,87		
4s	€ 1.351,67	€ 14,55	€ 1.366,22		
4	€ 1.302,36	€ 14,44	€ 1.316,80		
5	€ 1.212,88	€ 13,05	€ 1.225,93		

Con aumento in vigore dall'1.04.2013

Tabella retributiva unica Studi Professionali				Confedertecnica	
Livelli	Minimo tabellare in vigore dall' 31/03/2013	Aumento dell'1/04/2013	Minimo tabellare in vigore dall'1/04/2013	Elemento Nazionale Allineamento contrattuale (*)	Minimo + elemento nazionale allineamento contrattuale

					dall' 1/5/2008
Quadri (ex 1S Confedertecnica)	€ 1.988,63	€ 24,70	€ 2.013,33		
1	€ 1.759,81	€ 21,86	€ 1.781,67	42,35	€ 1.824,02
2	€ 1.532,85	€ 19,04	€ 1.551,89	102,53	€ 1.654,42
3s	€ 1.421,79	€ 17,66	€ 1.439,45	110,40	€ 1.549,85
3	€ 1.408,87	€ 17,50	€ 1.426,37		
4s	€ 1.366,22	€ 16,97	€ 1.383,19		
4	€ 1.316,80	€ 16,84	€ 1.333,64		
5	€ 1.225,93	€ 15,23	€ 1.241,16		

(\*) Viene istituita la voce "Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale" quale voce non assorbibile, che dovrà considerarsi parte integrante del minimo tabellare valido a tutti gli effetti contrattuali.

Tale voce sarà valida per i soli lavoratori inquadrati nei livelli 1°, 2° e 3° Super, ai quali veniva applicato il CCNL stipulato da Confedertecnica, così come previsto nelle tabelle retributive sopraindicate.

L'elemento nazionale di Allineamento Contrattuale sopra indicato, viene determinato dall'eccedenza derivante dalla differenza della paga base conglobata stabilita nei precedenti CCNL sottoscritti da Confedertecnica e Consilp-Confprofessioni-Cipa. Le parti stabiliscono, inoltre, che per i nuovi assunti, a partire dal 1/7/2004 si applicheranno i minimi tabellari risultanti dalla tabella retributiva unica, con l'esclusione della voce "Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale".

Possono essere assorbiti fino al loro controvalore gli importi già riconosciuti a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali.

In caso di aumento di tabelle, gli aumenti di merito concessi dai datori di lavoro, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.

Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.

## **Titolo XXXI**

### **Mensilità supplementari**

#### **Articolo 123**

#### **TREDICESIMA MENSILITA'**

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso

la struttura lavorativa, così come previsto dall'articolo 112.

Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente Titolo XXIV del presente contratto la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20 per cento (venti per cento) della retribuzione.

#### **Articolo 124**

#### **QUATTORDICESIMA MENSILITA'**

In coincidenza con il periodo delle ferie e non oltre il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori una quattordicesima mensilità di importo pari a una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno. Il pagamento della quattordicesima mensilità avverrà comunque anche nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l'elaborazione del libro unico del lavoro. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e in tutti gli altri casi valgono le disposizioni del precedente articolo.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima, di importo almeno pari a quello del premio ferie di cui sopra; ove la parte di mensilità eccedente non raggiunga l'intero importo della quattordicesima mensilità di cui sopra, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare del premio stesso e l'importo in atto percepito.

Non sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.